P10_TA(2024)0007

Obiezione a un atto di esecuzione: Livelli massimi di residui di ciproconazolo

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2024 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciproconazolo e spirodiclofen in o su determinati prodotti (D091952/05 – 2024/2759(RPS))

(C/2024/7210)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciproconazolo e spirodiclofen in o su determinati prodotti (D091952/05),

— visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

— visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, lettera a) nonché l'allegato II, punto 3.6.4,

— visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([3]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

— visti gli articoli 11, 13, 168 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 19 febbraio 2021 e pubblicato il 22 marzo 2021 ([4]),

— vista la conclusione relativa alla revisione inter pares sugli antiparassitari adottata dall'EFSA l'8 novembre 2010 e pubblicata il 25 novembre 2010 ([5]),

— visto il parere adottato dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche l'11 settembre 2015 ([6]),

— visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([7]),

— visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([2]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
([3]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([4]) Parere motivato dell'EFSA sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il ciproconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2021;19(3):e06483, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6483.
([5]) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva ciproconazolo come antiparassitario, EFSA Journal 2010;8(11):1897, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1897.
([6]) Parere del RAC che propone una classificazione e un'etichettatura armonizzate a livello dell'UE per il ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, https://echa.europa.eu/documents/10162/6d98baeb-24aa-a683-28ec-d8adabee5461.
([7]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che una delle principali rivendicazioni delle proteste degli agricoltori verificatesi nella prima metà del 2024 mirava a ottenere un trattamento equo e paritario rispetto ai prodotti importati da paesi terzi, che dovrebbero seguire le stesse norme dei prodotti fabbricati nell'Unione;

B. considerando che l'adozione del progetto di regolamento della Commissione consentirebbe la continuazione di importazioni nell'Unione che non sono conformi alle norme rispettate dagli agricoltori dell'Unione;

C. considerando che tale situazione porrebbe gli agricoltori dell'Unione in una situazione di svantaggio competitivo;

D. considerando che il ciproconazolo è un fungicida della classe degli azoli, utilizzato principalmente per colture cerealicole, caffè, barbabietola da zucchero, mele, uve e arachidi;

E. considerando che l'approvazione della sostanza attiva ciproconazolo è giunta a scadenza il 31 maggio 2021; che una domanda di rinnovo è stata presentata nel settembre 2018, ma è stata ritirata nel dicembre 2018; che tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ciproconazolo sono state revocate;

F. considerando che il ciproconazolo è classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) come tossico per la riproduzione di categoria 1B, tossico se ingerito (Acute Tox. 3), tossico per il fegato (STOT RE 2) nonché molto tossico per gli organismi acquatici (Aquatic Acute 1) e molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (Aquatic Chronic 1) ([9]);

G. considerando che il ciproconazolo è un inibitore della biosintesi dell'ergosterolo del gruppo dei triazoli e che potrebbe quindi causare effetti di interferenza endocrina ([10]); che il suo potenziale di interferenza endocrina non è stato valutato dall'EFSA in base ai criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ([11]), che si applica dal 10 novembre 2018; che gli effetti endocrini si verificano spesso a basse dosi e che le sostanze che alterano il sistema endocrino spesso non hanno una soglia sicura ([12]);

H. considerando che un numero crescente di pubblicazioni mette in evidenza che i fungicidi azolici costituiscono una fonte significativa della crescente resistenza ambientale all'*Aspergillus spp* ([13]); che la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare l'impatto dell'uso di fungicidi azolici, al di là del loro utilizzo come medicinali per uso umano, sullo sviluppo di *Aspergillus spp* resistente agli azoli; che la relazione scientifica richiesta non è ancora pubblicata e dovrebbe essere ultimata solo nel dicembre 2024 ([14]);

I. considerando che è pertanto opportuno sopprimere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) fissati per il ciproconazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 17 di tale regolamento, in base al quale la Commissione deve sopprimere gli LMR fissati negli allegati II e III di tale regolamento al valore di default di 0,01 mg/kg o al pertinente limite di determinazione senza dover richiedere il parere dell'EFSA per una sostanza attiva se l'autorizzazione per tale sostanza è stata revocata;

J. considerando che, nel progetto di regolamento della Commissione, quest'ultima propone tuttavia di mantenere gli LMR per una grande quantità di prodotti (cereali, semi, carne, fegato e rene) al di sopra del pertinente limite di determinazione o del valore LMR di default di 0,01 mg/kg sulla base degli LMR stabiliti dalla commissione del Codex Alimentarius (CXL);

([8]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

([9]) https://www.echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.130.443.

([10]) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares degli antiparassitari dell'8 novembre 2010; Draskau, M.K., e Svingen, T., «Azole Fungicides and Their Endocrine Disrupting properties: Perspectives on Sex Hormone-Dependent Reproductive Development» (Fungicidi azolici e le loro proprietà di interferenza endocrina: prospettive sullo sviluppo riproduttivo dipendente dagli ormoni sessuali), Frontiers in Toxicology 2022, 4:883254, https://doi.org/10.3389/ftox.2022.883254.

([11]) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

([12]) Relazione scientifica dell'EFSA della task force sulle sostanze attive a livello endocrino, EFSA Journal 2010;8(11):1932, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1932.

([13]) Zhang, J., Jimenez, L.L., Snelders, E., Debets, A.J.M., Rietveld, A.G., Zwaan, B.J., Verweij, P.E., Schoustra, S.E., «Dynamics of *Aspergillus fumigatus* in Azole Fungicide-Containing Plant Waste in the Netherlands (2016-2017)» (Dinamiche dell'*Aspergillus fumigatus* in rifiuti vegetali contenenti fungicidi azolici nei Paesi Bassi), Applied and Environmental Microbiology 2021, 87:e02295-20, https://doi.org/10.1128/AEM.02295-20; Commissione danese per l'ambiente e l'alimentazione sulla resistenza agli azoli, https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/MOF/bilag/407/2016336.pdf; Snelders, E., Camps, S.M.T., Karawajczyk, A., Schaftenaar, G., Kema, G.H.J., van der Lee, H.A., et al. «Triazole Fungicides Can Induce Cross-Resistance to Medical Triazoles in *Aspergillus fumigatus*» (I fungicidi triazolici possono indurre una resistenza incrociata ai triazoli per uso farmacologico nell'*Aspergillus fumigatus*). PLoS ONE 2012, 7(3): e31801. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031801.

([14]) https://open.efsa.europa.eu/question/EFSA-Q-2022-00040.

K. considerando che la Commissione propone di fissare gli LMR ai rispettivi livelli CXL per piselli (senza baccello), fagioli, piselli, orzo, grano saraceno e altri pseudocereali, mais/granturco, miglio, avena, segale, frumento, chicchi di caffè e barbabietole da zucchero, muscolo e grasso di suini, bovini, ovini, caprini ed equidi, nonché muscolo, grasso e fegato di pollame, latte di bovini, ovini, caprini ed equidi e uova di volatili; che ciò significa che gli LMR per il fegato e i reni di suini, bovini, ovini, caprini ed equidi sarebbero mantenuti ai livelli attuali di 0,5 mg/kg, per i semi di colza a 0,4 mg/kg e per i semi di soia a 0,07 mg/kg; che per tutti gli altri prodotti per i quali non esistono CXL o tolleranze all'importazione, gli LMR sono ridotti a limiti di determinazione specifici per prodotto che variano tra gli 0,01 e gli 0,05 mg/kg;

L. considerando che nel 2024 la Commissione ha abbassato gli LMR per il tiacloprid, una sostanza attiva classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B, al limite di determinazione pertinente, sostenendo che «[i]n attesa delle conclusioni di questa ulteriore valutazione del rischio [sugli effetti endocrini] da parte dell'Autorità, e date le informazioni pertinenti disponibili in merito agli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana, è opportuno ridurre provvisoriamente gli LMR (...) [per tali prodotti]» ([15]);

M. considerando che il considerando 5 del regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce che non dovrebbero essere presenti residui a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali;

N. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che i residui di prodotti fitosanitari non devono avere alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti; che l'allegato II, punto 3.6.4, di detto regolamento stabilisce che una sostanza attiva classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, non è approvata a meno che «i residui della sostanza attiva [...] in questione negli alimenti e nei mangimi non super[i]no il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005»; che l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce un valore di default di 0,01 mg/kg;

O. considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 396/2005, la tolleranza all'importazione è un LMR stabilito per i prodotti importati nel caso in cui «l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico»; che il ciproconazolo non soddisfa tali criteri in quanto è stato vietato per motivi sanitari, poiché classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B;

P. considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la legislazione alimentare deve perseguire uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente;

Q. considerando che, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» ([16]), la Commissione ha annunciato che «[l]'UE sosterrà la transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili, in linea con gli obiettivi della presente strategia e con gli OSS» e che «[l]'UE potrà rivestire un ruolo determinante nella definizione degli standard globali grazie alla presente strategia»; che la Commissione ha esplicitamente affermato nella strategia che «[un] sistema alimentare dell'UE più sostenibile richiede inoltre l'adozione di pratiche sempre più sostenibili da parte dei nostri partner commerciali», e che «[a]l fine di promuovere un passaggio graduale all'uso di prodotti fitosanitari più sicuri l'UE, conformemente alle norme dell'OMC e a seguito di una valutazione del rischio, considererà il riesame delle tolleranze all'importazione per le sostanze che soddisfano i 'criteri di esclusione' e presentano un livello elevato di rischio per la salute umana»;

R. considerando che la pratica di fissare LMR elevati promuove un doppio standard tra gli agricoltori dell'Unione e quelli di paesi terzi, in quanto gli agricoltori di paesi terzi possono continuare a produrre gli alimenti interessati utilizzando il ciproconazolo ed esportandoli nell'Unione, il che pone gli agricoltori dell'Unione in una situazione di svantaggio competitivo; che, d'altro canto, l'uso di tale pesticida mette a repentaglio la salute dei lavoratori agricoli, la salute della popolazione in generale e l'ambiente nei paesi produttori;

S. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

T. considerando che la Commissione deve proteggere l'ambiente e i cittadini europei sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, avvalendosi degli obblighi e delle possibilità giuridiche previsti dai regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002 per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

([15]) https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/089880/5/consult?lang=it.
([16]) COM(2020)0381.

U. considerando che gli LMR proposti non proteggono la salute dei cittadini in Europa e sono pertanto contrari ai regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002;

V. considerando che non è opportuno fissare LMR per le sostanze attive che non sono approvate nell'Unione a causa di preoccupazioni per la salute; che pertanto nessun CXL che superi il pertinente limite di determinazione o il valore di default di 0,01 mg/kg dovrebbe essere considerato sicuro per i consumatori in quanto il ciproconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B;

W. considerando che, in sede di definizione degli LMR, è opportuno tenere in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici ed è della massima importanza accelerare urgentemente lo sviluppo di metodi adeguati per tale valutazione;

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto dei regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002, né con il regolamento (CE) n. 1107/2009, compreso il suo allegato II, punto 3.6.4;

3. chiede alla Commissione di applicare il principio di precauzione e ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto;

4. invita la Commissione a presentare al comitato un nuovo progetto di regolamento che riduca tutti gli LMR vigenti per il ciproconazolo al limite di determinazione o al valore di default di 0,01 mg/kg per tutti gli usi e a respingere qualsiasi richiesta di tolleranze all'importazione;

5. riconosce il lavoro che l'EFSA sta svolgendo sulle metodologie di valutazione dei rischi cumulativi ma osserva anche che il problema della valutazione degli effetti cumulativi degli antiparassitari e dei residui è noto da decine di anni; chiede pertanto all'EFSA e alla Commissione di risolvere il problema con estrema urgenza;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.